



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Valerio Ruggeri rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted]
[redacted], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Teramo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di n. 90 collaboratori professionali sanitari – infermieri cat. d (codice concorso c22),
indetto con deliberazione n. 1965 del 09/12/2020 della ASL di Teramo, così come

reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-esito-prova-unica-scritta-infermieri.pdf> ed in quella data conosciuto dal ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 esito rettificato pubblicato il 04/03/2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> nella parte in cui essi atti considerano la prova del ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 46,62/70, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito;

b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati i quesiti nr. 8, 6 e 4 - contenuti nella busta nr. 3 estratta quale “Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2” , e inserendo, quindi, tra i detti quesiti i seguenti:

Domanda 8.

In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:

- A) Prima TC encefalo e poi rachicentesi
- B) Rachicentesi e se possibile Emoculture
- C) RMN dell'Encefalo;

Domanda 6.

Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale

- A) Diazepam
- B) Ipercapnia

C) Triopentale;

Domanda 4.

La medicazione idrocolloidale:

A) Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata

B) Non aderisce alla superficie della ferita

C) Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita;

c) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti con i quali la commissione ha corretto i compiti attribuendo alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione negativa complessiva di 46,62/70;

d) della prova scritta svolta dal ricorrente, nella parte in cui viene attribuita una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 24, 3 e nessun punteggio per il quesito nr. 22 del test del ricorrente;

e) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, “a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova” ed ha poi stabilito, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di “confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema” per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di “considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema” “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto e, comunque, nella parte in cui la commissione ha ritenuto di non rivalutare o rivalutare in maniera sfavorevole al ricorrente i quesiti 4, 6 e 8 del test 3 estratto;

f) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;

g) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi considerata “Superata” con il punteggio di 54,27/70, o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. Valerio Ruggieri, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della “Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2” estratta e corrispondenti alle domande nr. 24, 3 e 22 del test svolto dal ricorrente (Prova RGGVLR90P01L103J) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 54,27/70, o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico ex tunc, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, concedere,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta del ricorrente attribuendogli un punteggio di 54,27/70, ai fini dell'inserimento nella redigenda graduatoria finale di merito onde evitare che lo stesso perda la possibilità di essere dichiarato vincitore e/o estromesso dalla graduatoria così perdendo, altresì, la chance di essere assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ruggieri Valerio il 6/5/2022:

1) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, siccome confermati dal verbale 15 del 29/03/2022, conosciuto dal ricorrente in data 30/03/2022, data nella quale il predetto verbale è stato depositato presso la cancelleria del TAR d'Abruzzo L'Aquila, verbale con cui la Commissione esaminatrice, nel prendere atto, tra gli altri, del ricorso del ricorrente, ha ritenuto di voler confermare quanto già riportato nei verbali 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con riferimento alle domande di cui alla Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2, e, comunque, non rivalutare l'esito della prova del ricorrente, con ciò ledendo gli interessi dello stesso;

2) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o, comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi considerata "Superata" con il punteggio di 54,27/70, o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. Valerio Ruggieri, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della "Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2" estratta e corrispondenti alle domande nr. 24, 3 e 22 del test svolto dal ricorrente (Prova

RGGVLR90P01L103J) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 54,27/70, o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico ex tunc, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ruggieri Valerio il 8/7/2022:

- a) dell'esito post-sentenze nn. 126/2022 - 129/2022 - 144/2022 - 161/2022 nella parte lesiva per il ricorrente;
- b) della delibera 970 del 24 maggio 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 collaboratori professionali sanitari – infermieri cat. d (codice concorso c22), indetto con deliberazione n. 1965 del 09/12/2020 della ASL di Teramo, così come resa nota mediante pubblicazione sul sito aziendale in data 25 maggio 2022;
- c) di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, con il quale è stata eventualmente riesaminata la posizione del ricorrente;
- d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l'annullamento dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 90 collaboratori professionali sanitari – infermieri cat. d (codice concorso c22)*”, indetto con deliberazione n. 1965 del 09/12/2020 della ASL di Teramo, nonché dei verbali e atti presupposti e connessi.
2. Con un unico articolato motivo di diritto il ricorrente contesta vizi di “*Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest'ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui in esso diario è stato stabilito che “La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica: generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”*
Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.
Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.
Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.
Violazione della par conditio tra candidati”.
3. Secondo il ricorrente tre dei quesiti oggetto della prova unica cui si è sottoposto, sarebbero formulati in modo errato o ambiguo, o prevedono più di una risposta corretta, con la conseguenza che la decurtazione o la mancata attribuzione alla sua

prova del punteggio per essi previsto sarebbe illegittima e lesiva perché gli impedisce di ottenere il punteggio richiesto per ottenere l'idoneità.

4. Si è costituita la ASL intimata per resistere al ricorso e ha sollevato eccezione di inammissibilità per violazione del principio di specificità dei motivi, carenza d'interesse e violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti.

4.1. La ASL resistente ha altresì dedotto l'inammissibilità per carenza d'interesse perché il ricorrente non avrebbe dimostrato che l'accoglimento del ricorso gli permetterebbe di collocarsi utilmente in graduatoria.

5. Con primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato i medesimi atti già impugnati con il ricorso principale, siccome confermati dal verbale 15 della commissione esaminatrice del 29 marzo 2022 (versato in atti dalla ASL di Teramo), con cui sono state riesaminate le domande e le risposte della prova d'esame.

6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti sono state impuginate la deliberazione n. 970 del 24 maggio 2022, pubblicata sul sito aziendale, e il successivo 25 maggio la graduatoria definitiva di merito relativa concorso, in esito alle sentenze di questo tribunale nn. 126/2022 - 129/2022 - 144/2022 - 161/2022, la Asl di Teramo.

7. All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

8. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati nel merito e il Collegio pertanto può esimersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla ASL resistente, tranne per quanto si dirà in merito alle censure mosse alla formulazione e valutazione del quesito n. 4.

9. Il ricorrente contesta l'errata formulazione dei quesiti sottoposti ai concorrenti nonché, in relazione ad uno di questi, l'eccentricità dell'argomento rispetto alle materie d'esame.

9.1. Il primo quesito contestato riguarda l'approccio diagnostico corretto in relazione ad un sospetto di meningite.

Le risposte indicate dal test fra le quali scegliere sono le seguenti:

a) RM dell'encefalo;

- b) Prima TC encefalo e poi rachicentesi;
- c) Rachicentesi e se possibile emoculture.

La risposta ritenuta corretta dalla commissione è quella di cui alla lettera c) che, in caso di sospetta meningite, indica, a fini diagnostici l'esecuzione della rachicentesi e se possibile di emoculture, mentre il ricorrente ha scelto la risposta di cui alla lettera b) che prescrive prima l'esecuzione della TC e poi della rachicentesi.

Secondo il ricorrente il quesito:

- 1) contiene, nella risposta considerata corretta dalla commissione, la parola errata "emocultura" in luogo di "emocoltura" rendendo così impossibile scegliere correttamente fra le tre soluzioni proposte;
- 2) la materia trattata nel quesito non è tra quelle di cui al bando di concorso, come rettificato dal diario della prova, né è riferibile alle competenze del profilo professionale messo a concorso (CPS Infermiere);
- 3) contiene più risposte esatte, tra cui quella data dal ricorrente.

Le censure non sono fondate.

In primo luogo, è necessario osservare come un errore di stampa di una singola lettera di un determinato termine tecnico non vale ad inficiare la correttezza della risposta.

Un candidato sufficientemente preparato deve essere in grado di individuare un semplice refuso e rispondere in maniera corretta superando un evidente e innocuo errore lessicale che non impedisce al lettore di comprendere qual è la versione corretta del termine alla quale occorre fare riferimento e neppure incide sul profilo sostanziale della risposta.

In secondo luogo non è possibile sostenere che il quesito sia estraneo alle materie d'esame considerato che la letteratura scientifica comunemente individua, tra le competenze dell'infermiere, anche la cd. diagnosi infermieristica intesa quale espressione dello stato di salute della persona.

Tale diagnosi esprime il giudizio professionale infermieristico sulle sue condizioni, identificando alterazioni e debolezze, capacità e punti di forza.

La diagnosi infermieristica è considerata una fase nodale del processo di nursing e costituisce l'estensione logica della raccolta dati relativi all'accertamento delle condizioni del paziente.

Fare diagnosi infermieristica vuol dire identificare le risposte, i segni e i sintomi che indicano un effettivo o potenziale problema di salute e pianificare le cure più appropriate per risolverlo (in tal senso si esprime la North American Nursing Diagnosis Association).

Un infermiere professionale, che potenzialmente potrebbe essere chiamato a prestare servizio in un reparto di neurologia, non può quindi ignorare la risposta alla domanda indicata e, anche se non sarà chiamato a definire la patologia e la relativa cura, non può non conoscere almeno la tipologia e l'ordine con il quale determinati accertamenti devono essere eseguiti e, in definitiva, non può non sapere che la diagnosi di meningite si fonda sull'esame del liquido cerebrospinale mediante rachicentesi che, per questo, non può essere posposta alla TC.

Infine, entrando nel merito del quesito contestato, si osserva che la risposta data dalla commissione deve ritenersi corretta in quanto la domanda presuppone un sospetto, non la certezza, di un caso di meningite con la conseguenza che tutti gli esami e gli accertamenti devono essere finalizzati ad escludere qualsiasi altro tipo di malattia.

È ovvio infatti che attraverso le emocolture è possibile, ad ampio spettro, escludere e/o individuare ulteriori cause dello stato di malattia del paziente.

Il candidato infermiere avrebbe dovuto rispondere correttamente segnando la risposta c), anche in considerazione della scansione cronologica degli esami proposta alla risposta c), che indica quale prima scelta operativa a fini diagnostici, la TC encefalo e solo successivamente la rachicentesi che, invece, dalla letteratura scientifica appare essere l'esame elettivo sul quale si fonda la diagnosi di meningite.

9.2. Il secondo quesito, censurato perché sarebbe erroneo e/o ambiguo, è il seguente: qual è il più potente vasodilatatore cerebrale:

- a) Diazepam;
- b) Ipercapnia;
- c) Tiopentale.

Il ricorrente ha ritenuto corretta la risposta c) tiopentale, mentre deve ritenersi corretta la risposta b) che indica l'ipercapnia, ancorché si tratti di una condizione patologica, come il più potente vasodilatatore cerebrale.

La commissione afferma, nel verbale n. 15 del 29 marzo 2022, che “... *la risposta esatta è la B. tenuto conto, in primo luogo che il quesito non riguarda l'individuazione del migliore farmaco da utilizzare per indurre vasodilatazione, ma quale sia il vasodilatatore più efficace ed i testi di seguito specificati ed allegati al presente verbale mostrano chiaramente che il più potente vasodilatatore cerebrale è l'ipercapnia*”.

La formulazione del quesito non può ritenersi ambigua e la risposta corretta deve essere considerata la b) poiché, in effetti, la domanda non richiedeva di individuare il medicinale da assumere per ottenere una vasodilatazione ma, piuttosto, quale, tra i fattori elencati, provoca la una maggiore vasodilatazione cerebrale.

9.3. L'ultimo quesito contestato riguarda le caratteristiche della medicazione idrocolloidale, e al candidato era richiesta di scegliere la risposta più pertinente fra le seguenti:

- a) *può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata;*
- b) *non aderisce alla superficie della ferita;*
- c) *se nella ferita sono presente microrganismi, questo tipo di medicazione ne inibisce la crescita.*

Il ricorrente ha deciso di non rispondere al quesito ritenendo ambigua la formulazione delle risposte proposte.

Ne consegue che è fondata la censura di inammissibilità delle censure inerenti alla formulazione e valutazione del quesito in esame, per carenza di interesse, non essendo superata la prova di resistenza.

Infatti il ricorrente, seppure per il quesito in questione conseguisse i 2,33 punti che sono previsti per ogni risposta esatta, otterrebbe un punteggio pari a 48,95 punti, inferiore al punteggio di sufficienza pari a 49 punti.

10. Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.

11. I ricorsi per motivi aggiunti, che rinviano alle censure articolate nel ricorso introduttivo, ponendo questioni di illegittimità derivata degli atti impugnati non censurati per vizi propri, devono essere di conseguenza respinti.

12. La particolarità degli interessi coinvolti e la complessa valutazione della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO